

(N. 95-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE BOSIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1953

Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), istituito con la legge 19 gennaio 1942, n. 22, ebbe, sin dall'inizio, regolata la sua attività da un complesso di norme sparse in diversi testi, tanto che la legge istitutiva rinviava ad altre disposizioni emanate in precedenza e rimaste in vigore, seppure modificate ed integrate.

Lo stesso regolamento di esecuzione — regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 — contiene veri e propri precetti dispositivi, di modo che il complesso normativo emanato nel 1942 risultò caratterizzato da una legge base con ripetuti e sostanziali rinvii ad altri testi e da un regolamento avente un contenuto prevalentemente legislativo.

La evoluzione della materia previdenziale ha provocato un quasi radicale rifacimento delle disposizioni a suo tempo emanate, rifacimento che ha investito non soltanto l'entità delle prestazioni, ma i sistemi di erogazione delle stesse, e persino la creazione di nuovi presidi assistenziali.

Riteniamo opportuno citare a titolo esemplificativo i più importanti provvedimenti emendativi ed integrativi della legge istituzionale:

decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 398: « Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dalla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e vecchiaia »;

articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722: « Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali »;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 294: « Soppressione dell'Istituto per gli orfani degli impiegati civili dello Stato e devoluzione dei suoi compiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali »;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 568: « Disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato »;

decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46: « Modificazione delle norme che regolano la composizione degli organi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali »;

decreto legislativo 12 febbraio 1949, n. 147: « Nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali »;

articolo 12 della legge 12 aprile 1949, n. 149: « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Il coordinamento delle varie leggi e disposizioni si imponeva, e fu a questo scopo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'aprile 1951 presentò il disegno di legge: « Modifiche al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali », con il quale, all'articolo 2, veniva proposta l'autorizzazione al Governo di riunire in un testo unico tutte le disposizioni di carattere legislativo relative all'E.N.P.A.S., con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, sempre fermi però i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.

Il Parlamento accordò la richiesta autorizzazione, sottolineando che non si trattava di una delega legislativa con potere di modificare il vigente sistema legislativo, ma di una delega diretta a conferire al Governo la facoltà di compiere un coordinamento tecnico e formale, cioè di riunire, coordinare e adattare, apportandovi anche eventuali modifiche di carattere tecnico, le norme esistenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del tempo diede ogni più ampio affidamento al riguardo, per cui la richiesta autorizzazione venne accordata (legge 16 giugno 1951, n. 622, articolo 2).

Per la predisposizione di questo testo unico venne fissato il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 agosto 1951.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la fattiva cooperazione della Direzione generale dell'E.N.P.A.S., preparò un primo schema — in sette titoli e 79 articoli — che, dopo l'esame e l'approvazione da parte del Ministero del tesoro, venne trasmesso alla Presidenza del Consiglio, e, successivamente, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle conclusioni cui era giunta la Presidenza del Consiglio, nella adunanza generale del 31 luglio 1952, espresse un completo e circostanziato parere, a seguito di un minuzioso esame di merito di ogni singolo articolo.

La questione riguardante la predisposizione del testo unico era stata iscritta all'ordine del giorno dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri prima del periodo feriale dell'estate 1952, ma siccome lo schema di massima doveva essere portato a conoscenza di altri Ministeri, che non lo avevano esaminato, d'altro canto era prossima la scadenza del termine per la sua emanazione — 25 agosto 1952 —, la Presidenza del Consiglio decise di chiedere una proroga, affinché tutti i Dicasteri interessati lo potessero esaminare ed, eventualmente, apportarvi ulteriori modifiche.

Il Ministro guardasigilli prima, il Ministro dell'Agricoltura e foreste e del commercio estero poi, presentarono relazioni nelle quali formularono alcune osservazioni.

Venne così stabilito di eleggere un'apposita Commissione, con l'incarico di predisporre un nuovo schema di coordinamento, tenendo nel debito conto il parere espresso dal Consiglio di Stato, le variazioni e osservazioni fatte dai vari Ministri.

La Commissione portò a compimento gran parte del proprio lavoro, senza tuttavia concluderlo anche perchè era ormai avanzatissimo il progetto riguardante la riforma delle prestazioni dell'E.N.P.A.S., oggi attuata con la recentissima legge sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati.

* * *

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha presentato il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato, allo scopo di poter proseguire e completare tale coordinamento, ed all'uopo ha chiesto il termine di un anno dall'entrata in vigore dell'emananda legge.

* * *

La 10^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole a questa proposta, convinta che entro tale termine il testo unico delle leggi sull'E.N.P.A.S. sarà portato a compimento.

L'opportunità, anzi, la necessità di riunire le numerose disposizioni di legge che regolano l'ordinamento di questo Ente in un testo unico coordinato è stata dimostrata nella prima parte di questa breve relazione; d'altro canto, fu già riconosciuta e sancita legislativamente, per cui si confida che il Senato vorrà riaffermarla.

Si richiama in questa sede l'attenzione del Senato intorno alla natura della delega legislativa che viene data al Governo, nel senso che con essa gli viene conferito il potere di compiere un coordinamento formale e tecnico, escludendo ogni facoltà di innovare sostanzialmente in materia.

Per questa ragione nell'articolo unico del disegno di legge si precisa che il coordinamento deve essere fatto, fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.

* * *

Passando all'esame del titolo e del contenuto del disegno di legge governativo, la vostra Commissione propone di emendare sia il primo che il secondo.

Non è esatto, per vero, chiedere la « Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali », dal momento che il termine fissato con la sopracitata norma è scaduto da parecchi mesi. Si proroga un termine prima che scada. È necessario quindi dettare una nuova disposizione legislativa del tutto indipendente da quella che, a seguito della scadenza del termine, ha cessato di esplicare qualsiasi efficacia.

Viene, pertanto, proposto il seguente testo del titolo:

« Autorizzazione al Governo della Repubblica italiana di riunire in un testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ».

* * *

Per quanto si riferisce al contenuto dell'articolo unico, è necessario modificarlo per i motivi già esposti ed anche per uniformare il testo della legge al titolo. La facoltà al Governo di predisporre il testo unico deve venir

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conferita *ex novo*, non in relazione al più volte menzionato articolo secondo della legge 16 giugno 1951, n. 621.

La vostra Commissione permanente propone, quindi, il seguente testo:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.

« Le norme di carattere regolamentare anche se già contenute in atti legislativi, sono riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico ».

* * *

Con l'ultimo comma dell'articolo unico viene disposta l'emanazione di un nuovo aggiornato regolamento, in conformità di quanto previsto nella legge 16 giugno 1951, sebbene ciò rientri nelle normali facoltà del potere esecutivo.

DE BOSIO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO.

Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo della Repubblica dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, di riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, può essere esercitata, nei limiti e con le facoltà previste nell'articolo 2 medesimo, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE.

Autorizzazione al Governo della Repubblica italiana di riunire in un testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.

Le norme di carattere regolamentare, anche se già contenute in atti legislativi, sono riunite in apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.